

Ecco i docenti che andranno in pensione dal 1° settembre 2023

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Diffuse dal Miur le consuete istruzioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023. Anche quest'anno i termini sono stati anticipati di quasi due mesi rispetto al passato per dare più tempo all'amministrazione e all'Inps per effettuare gli adempimenti propedeutici.

I docenti, il personale educativo e il personale Ata hanno tempo fino al 21 ottobre per presentare la domanda di cessazione dal servizio. Il termine per le istanze di cessazione dei dirigenti scolastici, invece, è stato fissato al 28 febbraio 2023. Lo ha stabilito il Ministero dell'Istruzione nella nota n. 31294 dello scorso 8 settembre con la quale, come di consueto, fissa le modalità per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza dalla fine dell'anno scolastico appena iniziato (2022/2023 con decorrenza dal 1° settembre 2023).

Cessazioni a domanda

Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2023. I predetti requisiti possono essere perfezionati cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge n. 232/2016. Può presentare domanda di cessazione anche il personale che ha maturato i requisiti per la cd. «Quota 100» al 31 dicembre 2021 (62 anni e 38 di contributi) o per la «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022. Per i «quotisti» il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione dei periodi presenti nelle casse professionali.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed ha perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2023 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

In applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 come modificato dal DL n. 4/2019 e dalla legge n. 160/2019 il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 58 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni di contributi entro il 31

dicembre 2021 può parimenti produrre domanda di cessazione dal servizio a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna).

L'istanza di cessazione deve essere prodotta, entro il 21 ottobre 2022, esclusivamente tramite la procedura web POLIS "istanze on line" (al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può **revocare la domanda presentata.** Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall'applicativo POLIS entro il **31 agosto 2023**. In merito si rammenta che dal 1° gennaio 2022 l'ape sociale (non il beneficio precoci) spetta anche ai «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate».

Cessazioni d'ufficio

Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i **65 anni di età** entro il **31 agosto 2023** in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata - cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini - sarà collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell'articolo 14, co.6 del DL n. 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per «Quota 100» o «Quota 102»). In caso contrario la risoluzione d'ufficio scatta a **67 anni** se raggiunti entro il **31 agosto 2023** qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.

Da segnalare che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. *risoluzione facoltativa*) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2023, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l'amministrazione valuti l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi (quindi entro il **28 febbraio**) al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

Trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la [pensione di vecchiaia](#) (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni oppure ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 (si tratta del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera). In quest'ultimo caso il personale deve presentare domanda di trattenimento in forma analogica o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 21 Ottobre.

Trasformazione in Part-Time

Il medesimo termine deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a **tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Personale dirigente

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei **dirigenti scolastici** resta al **28 febbraio** come dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.

Trattazione delle domande di pensione

Per la sistemazione delle pratiche la Circolare impone le seguenti deadline: Entro il **12 gennaio** le istituzioni scolastiche dovranno sistemare i conti assicurativi per consentire alle sedi INPS di accertare il diritto a pensione e comunicarlo agli interessati entro il **18 aprile**. Si rammenta che il personale in questione dovrà comunque presentare domanda di pensione all'INPS affinché la prestazione sia posta in decorrenza al 1° settembre 2023.

Anticipo Buonuscita

Infine il Miur precisa che chi accede alla pensione di vecchiaia, alla «quota 100» e «quota 102» o alla pensione anticipata potranno chiedere anche **l'anticipo del TFS/[TFR](#) fino a un massimo di**

45mila euro. Per accedere al beneficio i lavoratori interessati dovranno anzitutto presentare una domanda all'Inps per ottenere il rilascio delle certificazioni del diritto all'anticipo. Dopo avere ottenuto la certificazione, i pensionati dovranno presentare la domanda vera e propria in banca. Il versamento dell'anticipo avverrà direttamente sul conto corrente indicato dall'interessato, entro 15 giorni.